

**DELIBERAZIONE 14 DICEMBRE 2017
867/2017/R/EEL**

**DIFFERIMENTO DEL COMPLETAMENTO DELLA RIFORMA DELLE COMPONENTI
TARIFFARIE A COPERTURA DEGLI ONERI GENERALI DI SISTEMA PER I CLIENTI
DOMESTICI DI ENERGIA ELETTRICA, DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ
582/2015/R/EEL**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 14 dicembre 2017

VISTI:

- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- la legge 6 agosto 2013, n. 96 e, in particolare, l'articolo 4, comma 1;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, come successivamente modificato e integrato (di seguito: d.lgs. 102/14) e, in particolare, l'articolo 11, comma 3;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza", con particolare riferimento all'articolo 1, commi 75 e 76 (di seguito: legge Concorrenza);
- la legge 20 novembre 2017, n. 167, recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017 e, in particolare, l'articolo 19 (di seguito: Legge europea 2017);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 16 maggio 2013, 204/2013/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 8 maggio 2014, 205/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 205/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2014, 412/2014/R/efr (di seguito: deliberazione 412/2014/R/efr);
- la deliberazione dell'Autorità 2 dicembre 2015, 582/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 582/2015/R/eel), recante "Riforma delle tariffe di rete e delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema per i clienti domestici di energia elettrica. Contestuale aggiornamento delle compensazioni di spesa per i clienti domestici in disagio economico" e la relativa Relazione AIR;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel, recante "Regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura

- dell'energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016-2023", come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 654/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2016, 138/2016/R/eel (nel seguito: deliberazione 138/2016/R/eel);
 - la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2016, 782/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 782/2016/R/eel);
 - la deliberazione dell'Autorità 9 marzo 2017, 130/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 130/2017/R/eel);
 - la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2017, 481/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 481/2017/R/eel);
 - la deliberazione dell'Autorità 30 novembre 2017, 806/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 806/2017/R/eel);
 - la segnalazione dell'Autorità 18 giugno 2015, 292/2015/I/eel, (di seguito: segnalazione 292/2015/I/eel);
 - la segnalazione dell'Autorità 2 novembre 2017, 733/2017/I/eel, (di seguito: segnalazione 733/2017/I/eel);
 - la memoria dell'Autorità 30 novembre 2017, 805/2017/I/eel, (di seguito: memoria 805/2017/I/eel);
 - la decisione della Commissione europea del 23 maggio 2017, C(2017) 3406 final, in relazione al caso State Aid SA.38635 (2014/NN) - *Italy – Reductions of the renewable and cogeneration surcharge for electro-intensive users in Italy*, pubblicata sul sito internet della Commissione europea, Direzione generale concorrenza, in data 15 giugno 2017 (di seguito: Decisione della Commissione europea C(2017) 3406);
 - lo schema di decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, predisposto in attuazione dell'articolo 19, comma 3, della Legge europea 2017, trasmesso all'Autorità dal Ministro dello Sviluppo Economico in data 29 novembre 2017 (prot. Autorità 39063 del 29 novembre 2017) (di seguito: schema di decreto)
 - le risoluzioni presentate dagli onorevoli Beneamati, Crippa e Ricciati alla X Commissione Attività produttive della Camera e approvate in data 13 dicembre 2017 rispettivamente con i numeri 8-00281, 8-00282, 7-01400 (nel seguito: Risoluzioni parlamentari del 13 dicembre 2017);
 - la comunicazione trasmessa dal Ministro dello Sviluppo Economico al Presidente dell'Autorità in data 14 dicembre 2017, prot. Autorità 29526 di pari data (di seguito: Comunicazione 14 dicembre 2017).

CONSIDERATO CHE:

- in attuazione della delega per il recepimento della Direttiva 2012/27/UE, prevista dall'articolo 4, comma 1, della legge 96/2013, l'articolo 11, comma 3, del d.lgs. 102/14, prevede che: *“Con uno o più provvedimenti e con riferimento ai clienti domestici, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e i servizi idrici adegua le componenti della tariffa elettrica da essa stessa definite, con*

l'obiettivo di superare la struttura progressiva rispetto ai consumi e adeguare le predette componenti ai costi del relativo servizio, secondo criteri di gradualità. L'adeguamento della struttura tariffaria deve essere tale da stimolare comportamenti virtuosi da parte dei cittadini, favorire il conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica e non determina impatti sulle categorie di utenti con struttura tariffaria non progressiva.”;

- in esito al procedimento avviato con la deliberazione 204/2013/R/eel, successivamente riunito nel procedimento avviato con la deliberazione 412/2014/R/efr a seguito dell'emanazione del d.lgs. 102/14 e condotto seguendo la metodologia di Analisi di impatto della regolazione (AIR), l'Autorità ha approvato la deliberazione 582/2015/R/eel, che definisce un quadro programmatico di attuazione della riforma delle tariffe di rete e delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema per i clienti domestici di energia elettrica, in attuazione dell'articolo 11, comma 3, del d.lgs. 102/14;
- la deliberazione 582/2015/R/eel prevede, tra l'altro, che la riforma delle tariffe di rete e delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema per i clienti domestici di energia elettrica, avvenga con la necessaria gradualità prevista dall'articolo 11, comma 3, del d.lgs. 102/14; e che, in particolare, tale gradualità si esplica in un percorso di transizione, articolato su un arco temporale di due anni (2016-17) e che porti in tre fasi (o *step*) al completamento superamento della progressività per tutte le componenti tariffarie, prevedendo che:
 - a. per quanto riguarda la tariffa per i servizi di rete (trasmissione, distribuzione e misura) dall'1 gennaio 2016 venissero ridefiniti i valori dei corrispettivi in modo tale da smorzare l'effetto di progressività ai consumi (primo *step*), mentre dall'1 gennaio 2017 (secondo *step*) venisse assunta la definitiva struttura tariffaria non progressiva denominata “TD”, costituita da corrispettivi a copertura dei costi per i servizi di rete uguali per tutti i clienti domestici e rispondenti al criterio di aderenza delle tariffe ai costi dei servizi sottostanti;
 - b. per quanto riguarda i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema, essi venissero ridefiniti solo a partire dall'1 gennaio 2017, in modo tale da smorzare l'effetto di progressività ai consumi e da limitare a due il numero di scaglioni di consumo annuo, nonché introducendo per i soli clienti domestici non residenti un corrispettivo espresso in €/anno; e che dall'1 gennaio 2018 (terzo *step*), la riforma arrivi a regime, applicando anche a questi corrispettivi una struttura tariffaria non progressiva ma differenziata tra clienti residenti (ai quali verranno applicati integralmente in quota energia) e clienti non residenti (ai quali verranno applicati in parte in quota fissa e in parte in quota energia);
 - c. per quanto riguarda le componenti a copertura dei servizi di vendita per i clienti nel mercato di maggior tutela e, in particolare, la componente DISP_{BT} a restituzione del differenziale relativo all'attività di commercializzazione

applicata a tutti i clienti finali aventi diritto alla maggior tutela, venisse assunta fin dall'1 gennaio 2017 la struttura non progressiva già oggi vigente per i clienti domestici non residenti;

- per quanto riguarda la tariffa per i servizi di rete (trasmissione, distribuzione e misura), la riforma descritta al precedente alinea è stata pienamente completata, tramite le disposizioni contenute nella deliberazione 654/2015/R/eel e nella deliberazione 782/2016/R/EEL; e che attraverso tale riforma l'Autorità ha raggiunto l'obiettivo, cruciale per lo sviluppo efficiente dei servizi di rete, di superare definitivamente il meccanismo di sussidi incrociati nell'ambito dei costi a copertura dei servizi di rete insito nel precedente sistema tariffario con l'adozione di una tariffa di rete non progressiva, indifferenziata per tipologia di utenza domestica e riflessiva dei costi dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura;
- per quanto riguarda, invece, i corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema e la summenzionata componente $DISP_{BT}$, la riforma tariffaria è stata avviata, tramite le disposizioni di natura tariffaria inserite nella deliberazione 782/2016/R/eel, che hanno introdotto dall'1 gennaio 2017 una struttura con progressività ridotta rispetto alla precedente e limitato ad una sola il numero di variazioni delle aliquote tra scaglioni di consumo annuo, in corrispondenza di un prelievo annuo di 1800 kWh;
- in esito a quanto sopra descritto, il completamento della riforma tariffaria richiesta all'Autorità dall'articolo 11, comma 3, del d.lgs. 102/14, rimane oggi principalmente legato al superamento della differenziazione tra due scaglioni di consumo dei corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema per i quali, come già evidenziato nella Segnalazione 292/2015/I/eel, non è possibile individuare una struttura di corrispettivi aderenti ai costi, poiché tali oneri non corrispondono a uno specifico servizio, bensì sono utilizzati per coprire l'esigenza di gettito di politiche pubbliche che non trovano copertura sulla fiscalità generale.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la decisione C(2017) 3406, la Commissione europea ha approvato il piano di adeguamento presentato dal Governo, in conformità a quanto previsto dal paragrafo 199 delle Linee guida europee, con riferimento alle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica (di seguito anche richiamate come "imprese energivore");
- nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 138/2016/R/eel, con la deliberazione 481/2017/R/eel l'Autorità ha definito i raggruppamenti degli oneri generali di sistema per il settore elettrico (definiti Asos e Arim, rispettivamente per gli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione e per tutti i rimanenti oneri generali) e la struttura tariffaria di tipo trinomio per ciascuno dei due raggruppamenti, conforme a quanto previsto dalla Decisione della Commissione europea, con

- decorrenza dal 1 gennaio 2018 per effetto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 9, del decreto legge 244/16, come successivamente modificato in sede di conversione dalla legge 19/17;
- l'articolo 19, della Legge europea 2017, ha previsto che, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, al fine di adeguare la normativa nazionale alle Linee guida europee e alla Decisione della Commissione europea C(2017) 3406, con uno o più decreti del Ministro dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimersi entro il termine di 30 giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, decorso il quale essi possono comunque essere adottati, sono tra l'altro ridefinite le imprese a forte consumo di energia elettrica e le agevolazioni di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 83/12;
 - lo Schema di decreto trasmesso ai fini del parere previsto dall'articolo 19, comma 3, della Legge europea 2017, contiene norme per il riordino del sistema delle agevolazioni alle imprese energivore, che sviluppano in dettaglio quanto previsto dalla Decisione della Commissione europea C(2017) 3406;
 - lo Schema di decreto prevede la decorrenza della riforma delle agevolazioni per le imprese energivore dal 1 gennaio 2018, opportunamente alla stessa data dell'entrata in vigore della nuova struttura tariffaria di cui al precedente alinea, come peraltro da sempre suggerito dall'Autorità e da ultimo nella nota 27 ottobre 2017;
 - con la deliberazione 806/2017/R/eel l'Autorità ha espresso parere favorevole allo Schema di decreto.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la segnalazione 733/2017/I/eel, l'Autorità ha inteso portare all'attenzione di Governo e Parlamento quanto segue:
 - coerentemente con le previsioni della deliberazione 582/2015/R/eel, dall'1 gennaio 2018 è prevista l'attuazione del terzo *step* della riforma tariffaria per i clienti domestici del settore elettrico, che comporterà inevitabili aumenti di spesa annua per larghe fasce della popolazione;
 - se l'iter di approvazione delle misure inerenti le agevolazioni per le imprese energivore procedesse effettivamente come oggi è definito, con l'aggiornamento tariffario dall'1 gennaio 2018 sulle bollette elettriche delle famiglie italiane potrebbero cumularsi gli effetti sia dalla revisione delle agevolazioni per le imprese energivore sia l'ultima fase della riforma tariffaria per i clienti domestici;
 - particolare rilievo assume, dunque, il meccanismo del bonus sociale, indispensabile "ammortizzatore" degli effetti della riforma per le famiglie in condizioni di disagio economico, di cui la legge Concorrenza ha previsto una revisione entro la fine del mese di febbraio 2018;
 - le variazioni di spesa, previste dall'1 gennaio 2018 per i clienti domestici, sono legate alle modifiche di entità e di struttura delle componenti

tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema, al cui ruolo era già stata dedicata la precedente Segnalazione 292/2015/I/eel, nonché (con effetto di minore impatto) alla definitiva modifica della componente $DISP_{BT}$;

- al fine di assicurare, nella sostanza, il rispetto del principio di gradualità, Governo e Parlamento potrebbero, pertanto, valutare l’opportunità di fornire indirizzi all’Autorità sugli obiettivi da privilegiare; a tale proposito, nell’ambito delle decisioni che l’Autorità dovrà assumere entro la fine del corrente anno, potrebbe essere prevista un’estensione del percorso di transizione originariamente disegnato, rinviando di un anno il completamento della riforma inerente le componenti a copertura degli oneri generali di sistema per i clienti domestici;
- in risposta alla richiesta trasmessa dal Presidente della X Commissione Attività Produttive della Camera, a seguito della presentazione delle risoluzioni 7-01392 e 7-01393 da parte degli onorevoli Beneamati e Crippa, con la Memoria 805/2017/I/eel l’Autorità ha fornito approfondimenti e integrazioni rispetto a quanto contenuto nella Segnalazione 733/2017/R/eel.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con la deliberazione 205/2014/R/eel, l’Autorità ha avviato una sperimentazione tariffaria rivolta a clienti domestici che presentino richiesta di adesione e siano in grado di dimostrare l’utilizzo di pompe di calore elettriche quale principale sistema di riscaldamento delle proprie abitazioni di residenza;
- la deliberazione di cui al precedente alinea prevedeva che:
 - la possibilità per i clienti finali domestici di aderire alla sperimentazione tariffaria si apra il 1 luglio 2014 e si concluda il 31 dicembre 2015;
 - l’adesione alla sperimentazione tariffaria dia diritto all’applicazione di condizioni economiche basate su una struttura tariffaria non progressiva sia per i servizi di rete e di vendita sia per le componenti a copertura degli oneri generali di sistema (nel seguito: tariffa D1-pdc);
 - anche una volta terminata la sperimentazione medesima, qualora non sia ancora stata disposta l’applicazione della tariffa D1 alla generalità delle utenze domestiche, per i clienti che hanno aderito alla sperimentazione tariffaria venga prevista l’applicazione di condizioni economiche in grado di garantire uno scostamento minimo rispetto all’aggiornamento delle condizioni economiche di cui al precedente alinea, al fine di tutelare le scelte di investimento compiute;
- l’attuazione del secondo *step* della riforma tariffaria domestica, così come sopra descritto, in assenza di altri interventi specifici per i clienti aderenti alla sperimentazione tariffaria, avrebbe comportato, dal 1 gennaio 2017, condizioni economiche applicate alla generalità dei clienti domestici residenti, ancorché basate su strutture tariffarie ancora parzialmente progressive al crescere dei consumi, più favorevoli delle condizioni definite dalla deliberazione

205/2014/R/eel per molti dei clienti aderenti alla sperimentazione tariffaria, vanificando, dunque, in parte, la convenienza economica dell'adesione alla sperimentazione;

- la deliberazione 782/2016/R/eel ha, dunque, previsto di modificare e integrare il testo della deliberazione 205/2014/R/eel, al fine di introdurre una variazione nelle condizioni economiche applicabili ai clienti aderenti alla sperimentazione tariffaria, in modo tale che, dal 1 gennaio 2017 tali clienti possano già usufruire della struttura tariffaria non progressiva di cui era prevista l'entrata in vigore dall'anno 2018 per la generalità dei clienti domestici;
- in conseguenza delle disposizioni di cui al precedente alinea, con la deliberazione 130/2017/R/eel, recante "Disposizioni funzionali all'aggiornamento delle informazioni contenute nel Registro centrale ufficiale del Sistema Informativo Integrato, conseguenti alla riforma tariffaria di cui alla deliberazione dell'Autorità 782/2016/R/eel", è stata introdotta una codifica temporanea valida solo fino alla data di completa attuazione della riforma tariffaria, prevista l'1 gennaio 2018.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la legge Concorrenza prevede che, ai fini di migliorare il coordinamento delle politiche di sostegno ai clienti economicamente svantaggiati e ai clienti domestici presso i quali siano presenti persone costrette ad utilizzare apparecchiature salvavita alimentate ad elettricità, il Ministro dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità, adotti entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge (29 agosto 2017) un provvedimento che integri e riveda l'attuale disciplina del bonus sociale elettrico e gas, nel senso di una rimodulazione dell'intensità compensativa dello strumento in relazione alla condizione economica dei beneficiari.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- le Risoluzioni parlamentari del 13 dicembre 2017 impegnano il Governo a:
 - *“assumere, per quanto di competenza, iniziative volte a individuare gli obiettivi da privilegiare nell'attuazione dell'ultima fase della riforma tariffaria e ad indicare all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l'opportunità di rinviare di un anno il completamento della riforma inerente le componenti a copertura degli oneri generali di sistema per i clienti domestici, in modo da assicurare gradualità nell'applicazione delle variazioni tariffarie”;*
 - *“valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa adottando ogni iniziativa utile, per quanto di competenza, volta a rivedere l'ultima fase della riforma tariffaria per i clienti domestici, anche alla luce delle recenti modifiche normative apportate dalla legge europea 2017, al fine di evitare ulteriori aggravii di spesa agli utenti domestici”;*

- *“valutare l’assunzione di iniziative, per quanto di competenza, volte a un’estensione del percorso di transizione della riforma tariffaria originariamente disegnato, rinviando di un anno il completamento della riforma inerente alle componenti a copertura degli oneri generali di sistema per i clienti domestici”*;
- la Comunicazione 14 dicembre 2017 invita l’Autorità:
 - *“a voler adottare le iniziative per uno slittamento temporale di almeno un anno dell’ultima fase della riforma domestica, in modo da evitare la concomitanza con la modifica della struttura degli oneri generali per i clienti non domestici e delle agevolazioni delle imprese energivore”*;
 - *“fino alla revisione del bonus, a voler effettuare la maggior raccolta per finanziare la nuova disciplina energivori in via prevalente sui consumi dei clienti domestici eccedenti i 1.800 kWh annui, nei termini prospettati [dall’Autorità nella Memoria 805/2017/I/eel]*.

RITENUTO CHE:

- alla luce delle indicazioni fornite da Governo e Parlamento, rispettivamente con le Risoluzioni parlamentari del 13 dicembre 2017 e con la Comunicazione 14 dicembre 2017, sia opportuno differire, fino al 1 gennaio 2019, l’attuazione della terza fase della riforma secondo le indicazioni della medesima deliberazione 582/2015/R/eel, mantenendo invariate, per l’anno solare 2018, le strutture tariffarie applicabili ai clienti domestici nell’anno 2017;
- a tale scopo, sia opportuno che, per l’anno 2018:
 - i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema vengano ancora definiti in modo tale da diversificare tra scaglioni di consumo annuo, come previsto dal punto 3 della richiamata deliberazione 582/2015/R/eel;
 - la struttura della componente DISP_{BT}, a restituzione del differenziale relativo all’attività di commercializzazione applicata a tutti i clienti finali aventi diritto alla maggior tutela, rimanga allineata a quella applicata per i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema;
- alla luce di quanto indicato ai precedenti alinea, al fine di consentire un tempestivo adeguamento dei sistemi informativi utilizzati dagli operatori a fini di fatturazione, sia opportuno intervenire urgentemente per modificare le Tabelle 1 e 2 allegate alla deliberazione 481/2017/R/eel, al fine di esplicitare l’applicazione ai clienti domestici di componenti tariffarie A_{SOS} e A_{RIM} con aliquote differenziate tra scaglioni di consumo annuo, in corrispondenza di un prelievo annuo di 1800 kWh.
- sia opportuno definire le aliquote dei corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema, tenuto conto delle indicazioni contenute nella Comunicazione 14 dicembre 2017, coerentemente con le tempistiche previste per gli aggiornamenti tariffari relativi al primo trimestre 2018.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- sia opportuno confermare quanto già previsto dalla deliberazione 782/2017/R/eel per i clienti domestici che hanno aderito alla sperimentazione tariffaria per pompe di calore con particolare riferimento al fatto che, al fine di garantire loro la tutela degli investimenti compiuti, così come previsto dall'articolo 10, comma 2, della deliberazione 205/2014/R/eel, fino al completamento della transizione alla nuova struttura tariffaria di regime rimangono applicabili le condizioni economiche definite dall'articolo 6, comma 2, del medesimo provvedimento;
- sia necessario integrare le tabelle allegate alla deliberazione 481/2017/R/eel con la tabella 4, relativa alle componenti tariffarie Asos e Arim, UC3 e UC6 per i contratti di cui al comma 6.2, lettera b), della deliberazione 205/2014/R/eel e s.m.i.;
- sia conseguentemente necessario aggiornare il testo del punto 2 della deliberazione 130/2017/R/eel, per tenere conto del differimento della completa attuazione della riforma tariffaria menzionata ivi menzionata

DELIBERA

1. di differire il completamento della riforma e, pertanto, l'attuazione di quanto disposto dal punto 3 della deliberazione 582/2015/R/eel, mantenendo, fino al 31 dicembre 2018, le strutture tariffarie attualmente vigenti per le componenti a copertura degli oneri generali di sistema e per la componente DISP_{BT}, applicata ai clienti aventi diritto alla maggior tutela;
2. di sostituire la Tabella 1 e la Tabella 2, allegate alla deliberazione 481/2017/R/eel, con le tabelle recanti medesima numerazione, allegate al presente provvedimento, di cui formano parte integrante e sostanziale;
3. di introdurre la Tabella 4 allegata alla deliberazione 481/2017/R/EEL di cui forma parte integrante e sostanziale;
4. che le condizioni definite all'articolo 6, comma 2, della deliberazione 205/2014/R/eel rimangano in vigore fino al 31 dicembre 2018 e, conseguentemente, al punto 2 della deliberazione 130/2017/R/eel le parole "1 gennaio 2018" siano sostituite dalle parole "1 gennaio 2019";
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

14 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni